

SOCIETA'

di **MARCO NESSI****È sufficiente la polizza della STP per il visto di conformità dei soci**

Il professionista con partita Iva propria e abilitato a Entratel può ottenere l'autorizzazione ad apporre il visto di conformità se produce una polizza assicurativa stipulata, a suo favore, dalla società tra professionisti di cui è socio.

Com'è noto la **società tra professionisti ("STP")** rappresenta una forma di attività d'impresa costituita tra soggetti che appartengono ad attività professionali protette (o che sono iscritti ad albi professionali) ed è disciplinata dall'art. 10 L. 183/2011 (attuata con il successivo D.M. 34/2013).

Nel silenzio della legge, la prassi professionale (Pronto Ordini CNDCEC 12.11.2019, n. 156) ha riconosciuto la **sussistenza della responsabilità contrattuale delle STP per l'eventuale inadempimento del socio professionista incaricato**. In questo caso, il soggetto su cui ricade la responsabilità per l'inadempimento dell'incarico (ovvero la STP) è tenuto a **stipulare una polizza di assicurazione per la copertura degli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale** (ex art. 10, c. 4, lett. c-bis) L. 183/2011). A quest'ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 22 D.M. 31.05.1999, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, i professionisti e i certificatori sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro.

Nella **risposta all'interpello 1.06.2023 n. 335**, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le modalità cui le STP possono decidere di adempiere agli obblighi assicurativi a loro carico. In particolare, in questa sede, è stato affermato che: è ammissibile che la STP stipuli, in qualità di **contraente**, **polizze assicurative a favore dei singoli soci anche nel caso in cui quest'ultimi dovessero provvedere a trasmettere direttamente le dichiarazioni attraverso la propria abilitazione Entratel** (ciò in quanto l'art. 22 D.M. 164/1999 non dispone un espresso divieto al fatto che la polizza assicurativa sia stipulata da un soggetto terzo a favore del professionista assicurato). A tal fine: con la polizza deve essere garantita la copertura di tutti i rischi, ovvero deve essere previsto un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro; tutti i soci assicurati devono essere stati abilitati dall'Agenzia delle Entrate a rilasciare il visto di conformità, secondo la procedura prevista dall'art. 21 D.M. 164/1999; nella polizza deve essere indicato il socio/soci della STP a favore del/dei quale/i la stessa è contratta; all'atto della stipula della polizza occorre tenere in debita considerazione l'**attività effettivamente** svolta da ogni singolo socio assicurato e il **numero complessivo dei clienti fruitori** del visto di conformità, adeguando la stessa nel caso in cui vi sia, nel corso tempo, un incremento dei clienti medesimi; viceversa, non rileva la circostanza che il socio utilizzi o meno l'**abilitazione Entratel** della STP per l'invio della dichiarazione dal medesimo vistata. Alla data di scadenza, **la polizza assicurativa deve essere rinnovata al fine di garantirne la continuità**: i professionisti sono pertanto tenuti a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.